

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2428

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLO GALLI, SCANU, VILLECCO CALIPARI, BARUFFI, BOCCUZZI, BOLOGNESI, CARROZZA, CASATI, CASSANO, CIVATI, CUPERLO, D'ATTORRE, DE MARIA, FABBRI, GIANNI FARINA, FASSINA, FIORONI, FOSSATI, GADDA, GHIZZONI, GIACOBBE, GIORGIS, GRASSI, GULLO, INCERTI, LATTUCA, LEVA, MAESTRI, MARCHI, MAZZOLI, MONACO, MONTRONI, NICOLETTI, PAGANI, GIUDITTA PINI, PREZIOSI, ROMANINI, RUBINATO, SANGA, ZAMPA, ZANIN

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato

Presentata il 3 giugno 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le questioni riguardanti il mercato della difesa, con particolare riferimento alla complessità del procedimento che regola l'acquisizione dei programmi d'armamento, costituiscono uno dei principali argomenti di interesse nel settore della difesa, sia per la oggettiva delicatezza della materia, sia per il ruolo che la normativa vigente

(in particolare la legge n. 244 del 2012) attribuisce al Parlamento e, in esso, alle Commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, cui la legge affida un ruolo di valutazione e di controllo sulla congruità di tali programmi, esercitato attraverso l'espressione di un parere che può risultare vincolante.

Su questo argomento la Commissione Difesa della Camera dei deputati, nella precedente e nella corrente legislatura, ha svolto due importanti indagini conoscitive, concluse con l'approvazione di due documenti che prospettano alcune soluzioni sugli aspetti di maggiore problematicità rilevati nel corso delle due indagini, riguardanti specialmente i rapporti tra il Governo e il Parlamento, i profili finanziari, la procedura parlamentare di esame dei programmi di armamento, l'adeguamento del diritto interno alla nuova disciplina europea.

Con particolare riferimento alla pianificazione e all'approvvigionamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati all'Amministrazione della difesa, entrambi i documenti hanno evidenziato le opportunità che, in termini operativi, economici e industriali, potranno derivare da una maggiore integrazione europea nel settore della difesa. Al contempo, i medesimi documenti, in piena continuità e coerenza, hanno posto l'attenzione sulla necessità di intervenire su alcune delle regole che disciplinano la materia in esame, al fine di realizzare un sistema che conferisca al nostro Paese la massima affidabilità in ambito europeo e internazionale in un settore così delicato.

Nel documento approvato nel corso della precedente legislatura si osserva, ad esempio, che « considerata la delicatezza della materia, dovrebbe essere attentamente valutata l'opportunità di prevedere il divieto per i responsabili del *procurement* militare di assumere incarichi dirigenziali nelle industrie degli armamenti per un congruo periodo di tempo decorrente dalla data di cessazione dal servizio ».

La presente proposta di legge si inserisce, quindi, nell'ambito di una serie di iniziative legislative che si intende avviare al fine di predisporre un sistema normativo che garantisca la massima affidabilità alle procedure che regolano il sistema della pianificazione e dell'approvvigionamento dei programmi della Difesa, sul

modello della disciplina già adottata in altri Paesi europei.

Ad esempio, in Francia, lo Statuto generale dei militari prevede per essi il divieto di esercitare determinate attività private, anche senza scopo di lucro. In particolare, tra le attività vietate, il *Code de la Défense* prevede che i militari, fino a quando sono in attività e per tre anni dalla cessazione delle loro funzioni (periodo stabilito dall'articolo 432-13 del *Code pénal*, come modificato dalla legge n. 2013-907 sulla trasparenza pubblica), non possono avere, direttamente o per interposta persona, sotto qualunque forma, interessi tali da compromettere la loro indipendenza nelle imprese soggette alla loro sorveglianza o controllo o con le quali abbiano negoziato contratti di qualsiasi natura (*Code de la Défense*, articolo 4122-2, terzo comma).

La presente proposta di legge introduce nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nuove disposizioni volte a prevedere che il personale militare che lascia il servizio — sia per essere collocato in congedo o in congedo assoluto, sia per transitare in ausiliaria — con il grado di generale e gradi equiparati non possa, nei tre anni successivi, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti che operano nel settore della Difesa. Alla violazione del divieto consegue una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico. Le disposizioni proposte attribuiscono all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sul rispetto del divieto, di accertare l'eventuale violazione delle norme sull'incompatibilità e di irrogare la sanzione prevista, il cui importo potrà essere commisurato alla gravità e alla

durata della violazione. Si prevede inoltre che all'accertamento della violazione consegua la decadenza dalla carica o dalla funzione ovvero l'obbligo di interrompere il rapporto di lavoro o l'incarico di consulenza.

Con le norme qui proposte s'intende riconoscere alla struttura militare, intesa anche in senso soggettivo, le condizioni per esercitare in piena autonomia, con il senso di responsabilità che deve caratterizzare la committenza pubblica in un settore molto

delicato, il ruolo che la legge le affida in materia di acquisizione e ammodernamento dei sistemi d'arma.

Mantenere una netta distinzione tra le funzioni proprie del sistema industriale e quelle proprie del vertice militare contribuirà a migliorare le condizioni operative di chi produce e di chi utilizza i sistemi d'arma. In ultima analisi, le limitazioni introdotte da questa normativa gioveranno sia alla nostra industria sia alle nostre Forze armate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all'approvvigionamento di materiali e sistemi d'armamento, dopo l'articolo 982 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

« ART. 982-*bis*. — 1. Il personale militare che lascia il servizio con il grado di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, non può, nei tre anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell'organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall'impiego.

2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:

a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d'arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;

b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d'arma di cui alla lettera *a)*;

c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera *a)*;

d) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b) e c).

3. Chiunque assume una delle cariche, funzioni o incarichi indicati al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l'incarico.

4. All'accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o funzione e l'interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell'incarico incompatibile.

ART. 982-ter. — 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.

2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all'articolo 982-bis, l'Autorità:

a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;

b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

3. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 2, lettera b), si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0023990